

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI:	Pag. 1
<i>In sede referente</i> . . . . .	1
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 3
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 6
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	» 9
LAVORO (XIII):	
<i>Comunicazioni del ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> . . . . .	» 11
CONVOCAZIONI . . . . .	» 13

### COMMISSIONE SPECIALE per l'esame di provvedimenti concernenti la disciplina dei contratti di locazione degli immobili urbani.

#### IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 14 LUGLIO 1967, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente* BREGANZE, *indi del Vicepresidente* REGGIANI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici de' Cocci, e per la grazia e giustizia, Misasi.

#### DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente: « Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (4201);

SPAGNOLI ed altri: « Proroga dei contratti di locazione di immobili urbani » (3975).

La Commissione approva anzitutto l'articolo 7 nel testo del decreto-legge. Approva quindi l'articolo 8 con un emendamento Bonaiti per il quale sono fissati periodi di preavviso diversi per la disdetta dei contratti, a seconda che si tratti di locali ad uso di abitazione o ad uso diverso.

La Commissione esamina quindi alcuni articoli aggiuntivi, intesi alcuni a fissare una durata minima pluriennale dei contratti di locazione (Spagnoli ed altri; Pagliarani ed altri; Riccio e Origlia; Galdo), altri a prevedere alcune cause di cessazione immediata della proroga del regime vincolistico (Bosisio; Zincone ed altri). Dopo interventi dei deputati Spagnoli, Bosisio, Re Giuseppina, Riccio, Zincone, Galdo, e Borra, dei Relatori Bonaiti e Cucchi e del Sottosegretario Misasi, la Commissione non approva l'articolo aggiuntivo Spagnoli ed altri inteso a fissare a tre o cinque anni la durata minima contrattuale a seconda che si tratti di locazioni ad uso di abitazione o ad uso diverso.

I deputati Riccio, Galdo, Bosisio e Zincone ritirano quindi i loro emendamenti su due argomenti sopra citati.

È ritirato altresì un emendamento Beraignoli ed altri che introduceva una norma di carattere generale regolante i casi di risoluzione anticipata dei contratti di locazione.

È quindi approvato nel testo del decreto-legge l'articolo 10, che, aderendo ad una proposta del Presidente, la Commissione delibera di collocare dopo l'articolo 8 del decreto stesso.

La Commissione approva quindi il seguente articolo aggiuntivo proposto dal deputato Cucchi, (dopo che non era stato approvato

un altro articolo aggiuntivo sullo stesso argomento dei deputati Spagnoli ed altri):

« Fino al 30 giugno 1969, in caso di rinnovo dei contratti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, non può essere richiesto alcun aumento del deposito cauzionale già patuito ».

È altresì approvato il seguente articolo aggiuntivo di iniziativa dei deputati Cucchi, Re Giuseppina e Galdo:

« Prima di effettuare il pagamento degli oneri accessori, il conduttore ha diritto di ottenere la distinta degli oneri medesimi con la indicazione dei criteri di ripartizione, nonché di prendere visione dei relativi documenti giustificativi ».

Sull'articolo 9 del decreto-legge intervengono ampiamente i deputati Spagnoli, Galdo, Cariota Ferrara, Cacciatore e Raucchi, il Relatore Bonaiti ed il Sottosegretario Misasi. A conclusione della discussione la Commissione, dopo che sono stati respinti un emendamento Galdo ed uno Spagnoli e sono stati quindi ritirati numerosi altri emendamenti, approva, con il voto contrario dei commissari liberali, la seguente nuova formulazione dell'articolo 9, sulla quale il Sottosegretario Misasi esprime forti perplessità, risultante da un emendamento sostitutivo Bonaiti, integrato con un emendamento Galdo e con un emendamento del Governo:

#### ART. 9.

« Fino alla data del 31 dicembre 1969, è sospesa l'applicazione dell'articolo 608 del Codice di procedura civile relativamente al rilascio di immobili locali ad uso di abitazione.

Il locatore che, sulla base di un provvedimento di rilascio, voglia procedere alla esecuzione, deve fare istanza al Pretore competente ai sensi dell'articolo 26, comma primo, del Codice di procedura civile, per chiedere che venga fissata la data dell'esecuzione.

Se il conduttore non è presente, alla pronuncia del decreto, questo deve essergli comunicato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

L'esecuzione deve essere fissata non oltre 30 giorni dalla data del decreto quando il rilascio è disposto per motivi di inadempienza, oppure nella ipotesi che il provvedimento di rilascio sia stato determinato da disdetta del conduttore.

Negli altri casi il Pretore, tenuto conto delle circostanze di fatto attinenti comparativa-

mente alle condizioni del conduttore e del locatore, può fissare la data della esecuzione non oltre sei mesi dalla emissione del decreto ».

#### ART. 9-bis.

« Il pretore, su istanza del conduttore che non sia moroso, con le formalità di cui al terzo comma dell'articolo precedente, può prorogare per una sola volta e per non più di sei mesi la data di esecuzione fissata ai sensi e nella ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso, quando permangono gravi motivi valutati a norma dei criteri ivi previsti.

Durante il periodo di graduazione e di proroga, il conduttore è tenuto al pagamento di un corrispettivo uguale a quello previsto dal contratto di locazione ».

Dopo aver approvato l'articolo 11 del decreto-legge, la Commissione prende in esame un articolo aggiuntivo Cucchi-Bonaiti inteso a istituire nei comuni con popolazione superiore a 400 mila abitanti una commissione conciliativa competente per le vertenze sull'ammontare del canone da corrispondere in caso di prosecuzione del rapporto nelle ipotesi previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge.

Dopo interventi dei deputati Borra, Galdo, Todros, Pennacchini, del Relatore Cucchi e del Sottosegretario Misasi, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Cucchi-Bonaiti, con un emendamento soppressivo Pennacchini e con due emendamenti aggiuntivi, il primo presentato dai deputati Borra e Bianchi Fortunato ed il secondo dai deputati Spagnoli ed altri. Tale articolo aggiuntivo risulta pertanto così formulato:

« Nei comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti, secondo l'ultimo censimento, e in quelli limitrofi o inclusi nei piani regolatori intercomunali di tali comuni, è istituita una Commissione composta dal giudice conciliatore, o da un vice conciliatore da lui delegato, che la presiede, e da due esperti, uno in rappresentanza dei proprietari e l'altro dei conduttori, nominati dal presidente del tribunale e scelti su terne indicate dalle rispettive associazioni.

Alla Commissione hanno facoltà di ricorrere tanto il locatore che il conduttore per l'esperimento di un tentativo di conciliazione in ordine all'ammontare del canone che sia da corrispondere in caso di prosecuzione del rapporto, nelle ipotesi in cui ha luogo la cessazione del vincolo con effetto dal 1° gennaio 1968, ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Il procedimento innanzi alla Commissione e gli effetti della conciliazione sono regolati dagli articoli 321 e 322 del codice di procedura civile e dagli articoli 68 e 69 delle norme di attuazione del codice stesso. Se la conciliazione non è raggiunta, la Commissione si limita a darne atto nel verbale; se la conciliazione riesce il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

L'esperienza del tentativo di conciliazione di cui ai commi precedenti non costituisce condizione per l'esercizio di azioni in sede contenziosa tra le parti. La pendenza della procedura conciliativa non ha influenza sul corso di eventuali azioni in sede contenziosa tra le parti.

Gli atti relativi alla procedura di conciliazione sono esenti da ogni imposta.

Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dei lavori pubblici, le commissioni di cui al primo comma possono essere altresì istituite in altri comuni, diversi da quelli indicati nel primo comma, nei quali si verificano situazioni che ne consigliano la opportunità ».

Dopo che il deputato Busetto ha dichiarato che il suo Gruppo ritira i vari emendamenti aggiuntivi relativi all'equo canone, riservandosi di ripresentarli in Aula, la Commissione approva l'ultimo articolo del decreto-legge e l'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

La Commissione dà infine mandato ai Relatori di stendere la relazione per l'Assemblea e di procedere al coordinamento del testo. Il Presidente comunica di aver chiamato a far parte del Comitato dei Nove i Relatori Bonaiti e Cucchi e i deputati Reggiani, Spagnoli, Re Giuseppina, Pennacchini, Zincone e Galdo, oltre al Presidente stesso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

## AFFARI INTERNI (II)

### IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 14 LUGLIO 1967, ORE 9,25. — *Presidenza del Vicepresidente GREPPI, indi del Presidente SULLO.* — Interviene il Ministro per il turismo e lo spettacolo, Corona.

#### DISEGNO E PROPOSTE DI EGGE:

« Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4187);

SEMERARO: « Provvidenze a favore dei complessi bandistici » (705);

TERRANOVA CORRADO ed altri: « Norme per favorire la ripresa del teatro lirico e del concertismo » (1910);

ALATRI ed altri: Ordinamento degli enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali (3488).

Prima di proseguire nella discussione generale la Commissione, preso atto che la V Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge, delibera di invitare la stessa Commissione ad esprimere, in sede di esame dell'articolo 51, il parere anche sulla proposta del relatore Gagliardi di spostare la data per la determinazione dei disavanzi pregressi degli enti lirici dal 31 dicembre 1966 al 30 giugno 1967.

Il deputato Terranova Corrado, dopo aver ricordato l'*iter* della sua proposta di legge e rivendicato il merito di aver sollevato in sede parlamentare i problemi del teatro lirico e del concertismo, si compiace che finalmente dopo lunga attesa si discuta concretamente della materia. Ciò premesso, svolge alcuni rilievi sul disegno di legge a partire dal titolo che dovrebbe essere « Nuovo ordinamento degli enti lirici, concertistici e delle attività musicali ».

Circa l'articolo 3 rileva che una volta stabilito il principio di una larga rappresentanza nella costituzione della Commissione centrale per la musica, non si comprende perché non vi siano inclusi i sovrintendenti di tutti gli enti autonomi anziché solo cinque, i quali finirebbero per difendere gli interessi dei propri enti. Inoltre sulla durata in carica dei componenti la stessa Commissione, l'esperienza in materia gli suggerisce che la riconferma sia opportuna non più di una sola volta (analoga considerazione svolge per la riconferma dei componenti i Consigli di amministrazione degli enti - articolo 12). Richiamati poi i rilievi più volte mossi dalla Corte dei conti sulla gestione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche, nota che tra i componenti della Commissione non sia compreso un rappresentante della Corte stessa, mentre dà volentieri atto al Ministro di aver espressamente ribadito con apposita norma (articolo 16, settimo comma) la responsabilità personale e solidale dei componenti il Consiglio di amministrazione degli enti, quando essi assumano impegni di spesa che eccedono la previsione di bilancio.

Quanto allo stanziamento di 12 miliardi, ritiene che esso sia lontano dall'attuale fabbisogno degli enti.

Rileva con rincrescimento che nell'elenco degli enti lirici autonomi (articolo 6) non è compreso il Teatro Bellini di Catania, elencato invece tra i teatri di tradizione. Eppure ne ha tutti i titoli: il teatro Bellini è l'unico tra quelli definiti di tradizione che dispone di masse orchestrali e corali stabili, mentre tra i teatri riconosciuti enti autonomi ve ne sono alcuni come l'Arena di Verona che non ha propri complessi e quelli di Torino e Genova che hanno complessi semistabili. Si domanda perché non si debba operare un giusto riconoscimento.

Circa l'articolo 7, osserva che avrebbe preferito che non fosse stato formulato. Ma dal momento che il riconoscimento per la Scala è stato già approvato dal Senato, negarlo in questo ramo del Parlamento sarebbe offensivo per il prestigio di quell'ente.

Sull'articolo 11 esprime il parere che il direttore artistico sia nominato con decreto del Ministro su proposta del Consiglio di amministrazione.

Sull'articolo 8 osserva che esso presenta elementi di contrasto con l'articolo 36: teme che di fatto esso possa portare al soffocamento delle istituzioni sperimentali (Spoleto-Milano).

In merito all'articolo 17 esprime l'opinione che sia della massima importanza, al fine di rinnovare il repertorio musicale italiano e di incoraggiare i giovani ad un maggiore impegno, stabilire per legge una percentuale di esecuzione della produzione artistica nel campo lirico e sinfonico di autori italiani viventi. Occorre inoltre una tutela maggiore dei direttori di orchestra italiani sia negli scambi esteri sia all'interno con la riserva di una aliquota non inferiore al 50 per cento dell'intero programma e per ogni singolo direttore limitare la direzione complessiva a non più del 15 per cento delle rappresentazioni in cartellone degli enti.

Infine, dopo aver svolto ulteriori rilievi sull'articolo 23, a proposito della incentivazione della nuova produzione; sull'articolo 27, rilevando l'omissione del teatro Donizetti di Bergamo; sull'articolo 28, che prevede un fondo, a suo parere scarso, a favore dei complessi bandistici; sull'articolo 39, nel quale dovrebbe essere previsto il tasso d'interesse praticato dalla Sezione autonoma per il credito teatrale, e sul titolo IV, in materia di collocamento, conclude dichiarando di aver messo in evidenza alcune lacune del disegno di legge nella speranza che esse possano essere colmate onde poter tranquillamente approvare il disegno di legge.

Il deputato Viviani Luciana, premesso che il disegno di legge vien all'esame del Parlamento dopo diciotto anni di attesa e dopo due anni di elaborazione da parte del competente Ministero (per cui non si può ragionevolmente richiedere oggi un esame affrettato del provvedimento, anche perché è destinato, presumibilmente, ad incidere a lungo nel settore), osserva preliminarmente che il progetto governativo si colloca nei limiti della situazione esistente. Esso tende, cioè, ad un lodevole, ma limitato obiettivo, quello di razionalizzare le attuali strutture portandovi un certo ordine. Gli estensori del progetto non si sono però posti, nemmeno come previsione o prospettiva, l'obiettivo di un rinnovamento radicale nel mondo musicale. Manca in esso una precisa scelta di linea di sviluppo, che è invece contenuta nella proposta Alatri ed altri, di cui illustra gli aspetti essenziali, rammaricandosi che non siano stati adeguatamente sviluppati dal relatore.

Passando all'esame di merito della legge, osserva in primo luogo che le varie norme sono ispirate al criterio di sanzionare la situazione di grave squilibrio esistente tra attività degli enti autonomi e quelle degli altri teatri o istituzioni concertistiche senza possibilità di previsioni di organico sviluppo per questi ultimi, data la mancanza della garanzia dei finanziamenti e data la rigida delimitazione degli enti autonomi, al cui olimpo gli altri teatri o istituzioni non sembra possano essere promossi.

In merito all'articolo 2, giudica inadeguato ai reali bisogni lo stanziamento di dodici miliardi. Se il limitato obiettivo della legge è quello di sistemare una situazione compromessa, esso non può essere raggiunto con questa cifra, a meno che tra qualche anno non si ricominci con le annuali « leggine » di sistemazione dei *deficit*, come si è fatto nel passato, ovvero non si voglia il blocco dell'attività degli enti. Circa poi la ripartizione di questi fondi (articolo 21) fermo restando il principio della commisurazione del contributo alla spesa per il personale, esprime l'avviso che il criterio che deve avere la priorità per l'ulteriore ripartizione debba essere il programma di previsione (lettera c) e non il consuntivo (lettera a).

Circa l'articolo 7, contrariamente all'opinione dei precedenti oratori e dello stesso Ministro, ritiene che il riconoscimento fatto al teatro alla Scala di Milano non rimarrà, di fatto, senza concrete conseguenze allorché, con quel riconoscimento, quel teatro farà

richieste sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b).

Passando al settore dei teatri di tradizione, della lirica cosiddetta minore e della concertistica (25 istituzioni, 17 teatri di tradizione, 6 orchestre stabili o semistabili), il deputato Viviani Luciana rappresenta il malcontento che vi regna in relazione al trattamento riservato dal disegno di legge. Se non si introducono opportuni emendamenti, il settore è destinato a vivere in uno stato di permanente precarietà.

L'obiettivo cui si tende è quello di conseguire una garanzia minima di stabilità finanziaria che può essere assicurata solo con lo stabilire a favore del settore una quota fissa del fondo di cui all'articolo 2, lettera b); ciò varrà anche a porre termine alla prassi dell'assegnazione discrezionale dei contributi. È vero che l'attuale Ministro ha dimostrato una certa sensibilità e negli ultimi due anni ha anche aumentato i contributi, ma è pur vero che i Ministri cambiano...

Esprime, infine, il proprio dissenso circa l'opinione del Ministro che la determinazione della quota fissa vada a detrimento dei nuovi riconoscimenti e conclude affermando che la sistemazione del settore è nell'interesse generale del Paese.

Il deputato Calabrò si riserva di esprimere particolari apprezzamenti in sede di illustrazione degli emendamenti che presenterà; non nasconde tuttavia la sua delusione circa il testo governativo da cui si attendeva nuove e valide soluzioni e non già una sistemazione del passato. Ciononostante il suo giudizio sul complesso del disegno di legge non è negativo, anche se non può non rilevare la esiguità degli stanziamenti, l'inadeguatezza delle norme per impedire la pratica della mediazione e il sacrificio che è imposto ai teatri di tradizione.

Il deputato Gorreri illustra con un ampio intervento i dibattiti e le richieste formulate, in un convegno tenuto il 1° aprile scorso a Parma, dai dirigenti dei teatri di tradizione, ed auspica che la viva energia dispiegata da questi enti venga aiutata e non dispersa, operando in modo che anche essi siano posti su un piano di dignità e di operatività.

Sottolinea come invece il disegno di legge con le sue varie norme ponga questi teatri in una posizione di netta inferiorità. Non solo non garantisce un minimo di contributo certo (con gravi conseguenze sulla programmazione degli spettacoli), ma diversamente dagli enti lirici autonomi, non prevede

per essi la revisione biennale del contributo (articolo 2), non li ammette ai mutui per il risanamento dei disavanzi (articolo 51), non permette i centri di formazione professionale (articolo 8), concede scarsa rappresentanza in seno alla Commissione centrale per la musica (articolo 3). Eppure questi teatri, specie nei piccoli centri, svolgono una meritoria attività a favore dell'educazione musicale del popolo, di quelle masse che non hanno certo la possibilità di assistere alle rappresentazioni degli enti lirici delle grandi città. Lo Stato non si può disinteressare di questo aspetto del problema e richiama a tal proposito quanto previsto in un apposito paragrafo del programma quinquennale.

A conclusione del suo intervento, che tocca anche il tema della incentivazione dei consorzi teatrali e delle stagioni consorziate (sulla base di positive esperienze emiliane) e quello della definizione degli stanziamenti comunali a favore dell'attività musicale come spese obbligatorie onde evitare contestazioni in sede tutoria, il deputato Gorreri dichiara di aderire pienamente allo spirito di un ordine del giorno presentato al Senato per il riconoscimento come ente lirico autonomo anche il Regio di Parma.

Il deputato Miotti Carli, ricordate le splendide tradizioni musicali italiane, osserva tuttavia che una recente indagine dell'Unesco definisce l'Italia paese depresso sotto il profilo della cultura musicale. Ritiene che l'approvazione di questo disegno di legge, sia pure con qualche opportuna integrazione o ritocco, fornirà al Paese un mezzo efficace per l'incremento e la diffusione della musica.

Pur non volendo entrare nel merito dei singoli articoli del disegno di legge, non può non fare rilevare al Ministro che all'articolo 27 non sono compresi tra i teatri di tradizione alcuni teatri o istituzioni che hanno notevole tradizione artistica quali il « Giglio » di Lucca, il « Donizzetti » di Bergamo, il « Municipale » di Padova, il « Luglio Musicale » di Trapani e il « Castello di Lombardia » di Enna.

Esprime l'auspicio che il Ministro vorrà quanto prima sottoporre all'esame della Commissione centrale della musica il riconoscimento di tali enti. In tal senso si riserva di presentare apposito ordine del giorno.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di martedì prossimo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

## ISTRUZIONE (VIII)

### IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 14 LUGLIO 1967, ORE 9,45. — Presidenza del Presidente **ERMINI**. — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione, **Gui** e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, **Romita**.

#### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modifiche all'ordinamento universitario » (2314);

**BERLINGUER LUIGI** ed altri: « Riforma dell'ordinamento universitario » (2650);

**CRUCIANI** ed altri: « Modifiche all'ordinamento universitario » (2689);

**MONTANTI**: « Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie » (1183).

La Commissione, proseguendo nell'esame degli articoli del disegno di legge n. 2314, assunto come testo base, prende in considerazione i commi dell'articolo 22, rimasti temporaneamente accantonati nella seduta precedente, concernenti i casi di incompatibilità con l'ufficio di professore e di assistente.

Dopo interventi dei deputati: **Codignola**, **Berlinguer Luigi**, **Magri**, **Rampa**, **Franceschini**, **Valitutti**, **Sanna**, **Pitzalis**, **Seroni**, **Caiazza**, del Presidente e relatore, **Ermini**, nonché del Ministro **Gui** e del Sottosegretario **Romita**, non è accolto un emendamento **Berlinguer Luigi**, **Rossanda Banfi Rossana**, **Seroni** e **Scionti**, inteso a prevedere che i docenti universitari possono svolgere attività professionali o di consulenza esclusivamente a scopo scientifico o didattico nell'ambito del dipartimento, istituendosi a tale scopo presso ogni albo professionale un elenco speciale per docenti universitari. L'emendamento prevede inoltre che il docente universitario può ricoprire incarichi pubblici di rilevante interesse per la comunità. In questo caso, però, o in quello di incarichi di governo nazionale, o regionale, il docente è collocato nei ruoli soprannumerari, con facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole, mentre il Consiglio di facoltà provvede a ricoprire il posto rimasto scoperto. Il docente universitario che sia membro di assemblee legislative, o presidente o assessore di assemblea provinciale, o sindaco o assessore di comune capoluogo di provincia, o comunque superiore ai centomila abitanti, è sollevato dai suoi compiti didattici e non può essere eletto membro di organi di autogoverno universitario ed ha

facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole, conservando tutte le altre prerogative previste dalle disposizioni vigenti per il docente universitario e con la possibilità di svolgere corsi liberi. L'emendamento in questione stabilisce, infine, che il docente universitario, il direttore del dipartimento e il rettore sono personalmente responsabili del rispetto degli obblighi previsti.

È, invece, accolto un emendamento **Codignola**, **Rosati**, **Magri**, **Franceschini**, ulteriormente modificato da alcuni sub emendamenti presentati, rispettivamente, due dal deputato **Valitutti**, (il primo inteso a precisare che ai professori di ruolo, che siano in aspettativa, non possono essere affidati incarichi di insegnamento, ed il secondo inteso a stabilire che a modifica di quanto disposto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, anche i professori universitari di ruolo, che siano membri del Governo, sono collocati d'ufficio nella posizione di fuori ruolo per la durata del loro mandato); un terzo presentato dai deputati **Finocchiaro** e **Achilli** (inteso a specificare che i professori universitari di cui si tratta possono essere collocati nella posizione di fuori ruolo qualora non chiedano di essere collocati in aspettativa; risulta invece precluso un emendamento **Berlinguer Luigi**, **Seroni** e **Sanna**, inteso a prevedere che i professori di ruolo, aggregati ed assistenti di ruolo, che siano membri di Governo siano collocati in aspettativa), nonché un quarto emendamento presentato dai deputati **Franceschini**, **Finocchiaro**, **Rampa**, **Magri**, **Buzzi** e **Pitzalis**, inteso a stabilire che ai professori aggregati e agli assistenti universitari di ruolo eletti membri del Parlamento e posti in aspettativa per mandato politico è consentito di svolgere attività scientifica e di ricerca presso la facoltà, gli istituti o i dipartimenti di appartenenza).

Ferma restando la formulazione dei primi due commi dell'articolo 22, già approvati nella seduta precedente, il citato articolo risulta approvato nella seguente formulazione (con l'astensione dei deputati **Seroni** e **Sanna** sul quarto comma e seguenti):

#### ART. 22.

*(Incompatibilità con l'ufficio di professore e di assistente)*

È fatto divieto ai professori universitari di ruolo, ai professori aggregati e agli assistenti universitari di ruolo di ricoprire incarichi a

carattere continuativo comunque retribuiti o compensati presso enti pubblici o privati, ivi compresi gli enti di istruzione privati, nonché presso organismi nazionali ed internazionali.

Qualora gli incarichi presso gli enti pubblici e gli organismi di cui al primo comma del presente articolo siano dichiarati di rilevante interesse pubblico con decreto del Ministro della pubblica istruzione, i professori e gli assistenti di ruolo, sentito il Senato accademico, saranno collocati in aspettativa, per un periodo massimo di tre anni, conservando il rispettivo trattamento economico di attività soltanto se l'incarico non sia remunerato. Qualora l'incarico sia remunerato, essi avranno facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole. Il periodo di aspettativa è considerato utile a tutti gli effetti della carriera.

Salvo quanto previsto dall'articolo successivo l'esercizio della libera professione e dell'attività di consulenza professionale o scientifica è consentito compatibilmente con il pieno adempimento dei doveri accademici e di servizio, con esclusione di ogni forma di pregiudizio o di concorrenza nei confronti delle istituzioni universitarie.

Ai professori che esercitano la libera professione o l'attività di consulenza fuori dell'ambito universitario non possono essere affidati incarichi di insegnamento. Coloro che si trovino in aspettativa ai sensi del secondo comma del presente articolo, o che siano membri del Parlamento o di Assemblee regionali o che rivestano la carica di presidente del Consiglio provinciale o di sindaco di comune capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai centomila abitanti, non sono eleggibili negli organi accademici, né all'ufficio di direttore di istituto (salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6) e di direttore di dipartimento; ai medesimi che siano professori di ruolo non possono essere affidati incarichi di insegnamento.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dall'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, i professori universitari di ruolo che siano membri del Governo nazionale o che siano eletti membri del Parlamento nazionale, o Presidenti di assemblee regionali, che non chiedano di essere collocati in aspettativa, o presidenti e assessori di amministrazioni regionali sono collocati d'ufficio, a decorrere dall'anno accademico 1969-70, nella posizione di fuori-ruolo per la durata del rispettivo mandato, ai sensi del

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato con modificazioni dalla legge 4 luglio 1950, n. 498, salvo quanto previsto nel comma precedente.

Le cattedre e i relativi posti di ruolo restano indisponibili.

Gli assegni di detti professori fuori ruolo sono ridotti di una somma corrispondente alla spesa di un incarico interno di insegnamento.

Ai professori aggregati e agli assistenti universitari di ruolo eletti membri del Parlamento e posti in aspettativa per mandato politico è consentito di svolgere attività scientifica e di ricerca presso le facoltà, gli istituti o i dipartimenti di appartenenza.

Un ampio dibattito ha quindi luogo su di un articolo aggiuntivo *22-bis* presentato dai deputati Magri, Codignola, Franceschini e Finocchiaro, inteso a risolvere il controverso problema del pieno tempo.

Dopo illustrazione dell'emendamento svolta dal deputato Magri, il deputato Berlinguer Luigi preannuncia il parere contrario del suo gruppo nei confronti dell'articolo aggiuntivo perché esso a suo avviso: non risolve il problema del *full time*, bensì lo rinvia ad una legge delegata che, nelle intenzioni, dovrebbe essere presentata entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge sulla riforma universitaria; affida la soluzione della questione a principi estremamente generici; prevede una soluzione del problema connesso al *part time*, che appare inaccettabile.

Il deputato Valitutti esprime alcune perplessità sulla opportunità di ricorrere ad una legge delegata per la soluzione di un problema che dovrebbe e potrebbe essere risolto direttamente nell'ambito del provvedimento in discussione. Rinviando, infatti, la soluzione dei principali problemi ad altre leggi, si vanifica il contenuto della riforma universitaria che si intende attuare. Quanto al merito dell'emendamento, rileva che esso contiene norme contraddittorie. A suo avviso il problema dei *full time* non si risolve né con la teoria di un rigido integralismo né con una soluzione conciliativa di integralismi volti in sensi opposti, bensì con la difesa della libertà dell'esercizio professionale, temperato da opportune limitazioni. Quel che soprattutto, secondo la sua opinione, occorre evitare, è la frattura dell'unità morale e giuridica del mondo universitario, creando una pericolosa divisione tra docenti che optano o non per il tempo pieno. Occorrerebbe, quindi, consentire all'Università la possibilità di

erogare fondi adeguati per l'incremento della ricerca scientifica.

Il deputato Sanna anticipa il parere contrario del suo gruppo nei confronti dell'articolo aggiuntivo 22-bis per tre ordini di considerazioni: 1) trattandosi di adottare una riforma dell'attuale sistema universitario, non appare necessario ricorrere ad una norma delegante; 2) si consentono con l'emendamento in esame troppe deroghe al divieto dell'esercizio della libera professione; 3) con l'adozione del diritto di opzione si introducono fattori di pericolose sperequazioni non solo tra facoltà ad indirizzo scientifico e facoltà ad indirizzo umanistico, ma all'interno delle stesse facoltà ad indirizzo scientifico. A suo avviso occorre avere il coraggio di riformare fin da ora in modo radicale il sistema vigente.

Il deputato Achilli pone in rilievo l'importanza dell'articolo aggiuntivo 22-bis, e pur esprimendo qualche riserva sul ricorso alla norma delegante, è tuttavia dell'opinione che le soluzioni positive dell'emendamento prevalgano su quelle negative, soprattutto se si considera il fatto che la formulazione dell'articolo si riallaccia alla necessità di provvedere al più presto al rinnovamento del mondo universitario.

Successivamente, dopo interventi del Presidente e relatore Ermini, nonché del Sottosegretario Romita, i quali pongono in evidenza le difficoltà che si sono incontrate, nella predisposizione dell'articolo aggiuntivo, per superare tutti i problemi composti imposti dalla materia e come con l'emendamento in esame si sia voluto evitare la possibilità di creare pericolose crisi all'interno dell'Università, la Commissione approva nella seguente formulazione l'articolo 22 bis:

ART. 22-bis.

(Pieno tempo)

A decorrere dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore del decreto delegato di cui al comma secondo del presente articolo e secondo le norme previste nel medesimo decreto, il personale docente universitario di ruolo dovrà adempiere alle sue funzioni osservando il principio di pieno tempo, col conseguente divieto di svolgere attività professionale libera fuori dall'ambito dell'università.

A tale scopo, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria, sentita una Commissione costituita di cinque deputati de-

signati dal Presidente della Camera dei deputati, di cinque senatori designati dal Presidente del Senato della Repubblica, di sei esperti di cui tre designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione tra le varie categorie del personale docente universitario e tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione. La Commissione sarà presieduta dal Ministro o da un suo delegato.

Il decreto di cui al comma precedente dovrà prevedere:

a) gli obblighi di natura didattica e scientifica inerenti alla posizione di pieno tempo;

b) le condizioni e i modi per l'esplicazione di attività professionali, connesse ai fini didattici e scientifici, nell'ambito dell'università;

c) l'esercizio dell'attività professionale libera anche all'esterno dell'università di una parte del personale docente di ciascuna facoltà, entro un limite comunque non superiore al 30 per cento del personale interessato; nonché la regolamentazione del relativo diritto d'opzione, che potrà essere esercitato per periodi di cinque anni;

d) il diritto dei docenti, che si troveranno in ruolo alla data di entrata in vigore del decreto, di optare per la posizione di pieno tempo o per quella di cui alla lettera c) anche al di fuori del limite numerico ivi stabilito;

e) i criteri e le quote di partecipazione ad ogni provento derivante dall'esercizio all'interno dell'università di attività professionali, anche per conto terzi, differenziando la partecipazione in relazione alle opzioni esercitate a norma delle lettere c) e d);

f) la ineleggibilità negli organi accademici ed all'ufficio di direttore di istituto, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 e di direttore di dipartimento dei professori che non si trovino nella posizione di pieno tempo.

Con successiva legge ordinaria saranno fissati l'ammontare e le modalità di erogazione dell'eventuale indennità integrativa da corrispondere ai docenti universitari nella posizione di pieno tempo.

È, quindi, preso in esame un articolo aggiuntivo 22-ter, concernente l'assegnazione di un premio di operosità didattica e scientifica ai professori di ruolo, ai professori aggregati e agli assistenti di ruolo.

Dopo interventi dei deputati: Finocchiaro, Valitutti, Berlinguer Luigi, del Presidente e relatore Ermini, nonché del Sottosegretario Romita, non sono accolti due emenda-

menti presentati dal deputato Berlinguer Luigi intesi a sopprimere, nel titolo dell'articolo, la parola « didattica » e nella lettera e) la parola « diligentemente ».

Successivamente, con l'astensione dei deputati Valitutti e Berlinguer Luigi, la Commissione approva nella seguente formulazione l'articolo 22-ter:

ART. 22-ter.

(Premio di operosità didattica e scientifica).

In attesa dell'entrata in vigore della legge prevista dall'ultimo comma del precedente articolo, i Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti di istruzione superiore assegneranno un premio annuo di operosità didattica e scientifica in misura eguale per tutti coloro a cui esso viene riconosciuto in ciascuna categoria, entro l'ammontare massimo stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai professori di ruolo, ai professori aggregati e agli assistenti di ruolo che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non esercitino attività professionale libera fuori dell'ambito dell'Università;

b) abbiano effettivamente abituale dimora nella città sede della Università o in un comune limitrofo;

c) non si trovino in aspettativa o in congedo, o nella posizione di fuori ruolo anche a norma del quinto comma dell'articolo 22;

d) non siano membri di Assemblee regionali e non rivestano la carica di presidente del consiglio provinciale, o di sindaco di comune capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai centomila abitanti;

e) abbiano assolto diligentemente ai doveri di cui al precedente articolo 21.

Per la copertura del premio previsto dal precedente comma i Consigli di amministrazione potranno valersi anche dei seguenti introiti:

a) dei proventi per prestazioni in conto terzi fino al limite del 10 per cento del loro complessivo ammontare;

b) del contributo che il Ministero della pubblica istruzione assegnerà a tale scopo traendolo dal fondo di cui all'articolo 30 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Il Presidente Ermini, infine, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

## AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 14 LUGLIO 1967, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Ministro dell'agricoltura e foreste, Restivo.

PROPOSTA DI LEGGE:

FRANZO e TRUZZI: « Norme relative all'organizzazione del mercato dello zucchero per la campagna 1967-68 » (4249).

Il Presidente fa presente che nel dibattito svoltosi il 16 giugno in Commissione sulle dichiarazioni del Ministro fu sollevato il problema degli interventi per la bieticoltura, derivanti dal Regolamento CEE del 1967, n. 44. La presente proposta di legge non è che l'anticipazione — resa urgente dall'avvicinarsi dell'epoca del raccolto per la produzione bieticola — di una attesa iniziativa governativa (che avrebbe potuto essere esercitata attraverso un decreto-legge, il quale però avrebbe rischiato di incontrare difficoltà per la conversione in rapporto ai previsti periodi di aggiornamento dei lavori delle Camere).

Il Relatore Franco, dopo aver dichiarato di essersi reso promotore insieme al deputato Truzzi dell'iniziativa su istanza del Ministro per una esigenza di sollecitudine obiettivamente valida, delinea lo scopo del provvedimento, che è quello di operare la saldatura tra i problemi posti dal presente raccolto bieticolo e quelli più generali che questa produzione impone per il futuro.

Per quanto riguarda appunto l'annata in corso, che presenta per il nostro Paese una rilevante produzione bieticola, il provvedimento fissa in 12 milioni e 300 quintali la quantità di zucchero collocabile a partire dal 1° luglio 1967 e in 620 mila quintali quella collocabile a partire dal 1° luglio 1968. Sono quindi stabilite le modalità per la ripartizione di tali quantitativi di zucchero fra le imprese saccarifere. Viene poi fissata in 3 milioni e 770 mila quintali la quantità di zucchero da riportare alla campagna che ha inizio il 1° luglio 1968 e le connesse modalità esecutive.

Il Relatore sottolinea quindi l'importanza dell'articolo 3 del provvedimento che tende a riportare tutte le quantità di zucchero eccedenti nella presente annata agraria a campagne successive, provvedendo all'onere relativo con una trattenuta da effettuare sul prezzo dello zucchero, nella misura di una lira a chilo a carico dei produttori di barbabietole e di due lire a carico dei produttori di zucchero.

Conclude osservando che dopo questo provvedimento sarà indispensabile provvedere alle esigenze della produzione bieticola per quanto riguarda il suo futuro nell'interesse dei produttori e dei consumatori.

Il deputato Marras critica preliminarmente la conduzione dei lavori della Commissione, al cui ordine del giorno non si è ritenuto di porre il problema della mezzadria, mentre si inserisce un provvedimento, che poteva essere predisposto più tempestivamente dal Governo. Chiede pertanto che la discussione degli articoli venga rinviata alla prossima settimana.

Il deputato Avolio rileva anch'egli la necessità elementare di consentire ai rappresentanti di tutti i gruppi almeno uno scambio di opinioni su un provvedimento che peraltro anch'egli ritiene urgente. Denuncia, pertanto, la prevaricazione permanente della maggioranza ai danni delle opposizioni.

Il deputato Bignardi, dopo aver deplorato anch'egli che il presente provvedimento non sia stato portato con maggiore anticipo all'esame del Parlamento, sottolinea che la presenza di una grossa eccedenza di produzione di barbabietole rende urgenti e non procrastinabili misure legislative adeguate.

Il deputato Magno dichiara che a suo giudizio, il Governo non arriva mai in tempo per quanto riguarda i provvedimenti di attuazione dei regolamenti comunitari agricoli, come dimostrano gli interventi legislativi predisposti, per l'olio, gli ortofrutticoli, il grano duro e, oggi col presente provvedimento, per la bieticoltura. Dal 16 giugno — data della discussione in Commissione — è passato un mese. Afferma che, anche in rapporto alla previsione ormai fondata che il Senato non aggiorni i suoi lavori prima del 28 luglio, è possibile differire alla prossima settimana la conclusione della discussione del provvedimento, che il gruppo ritiene senza dubbio urgente.

Entrando nel merito formula alcuni interrogativi relativi all'utilizzo della produzione eccedente, ai problemi che l'accantonamento dello zucchero per gli anni successivi comporterà ai fini dalla produzione, alla vincolabilità delle disposizioni emanande.

Il Ministro Restivo contesta le accuse formulate nei confronti del Governo per i pretesi ritardi nella predisposizione od emanazione dei provvedimenti legislativi che hanno reso operanti i regolamenti comunitari. Rivendica invece la tempestività tanto più apprezzabile in rapporto ai compiti nuovi che il Governo si trovava ad affrontare.

Fa presente che il presente provvedimento è tipicamente transitorio collegato com'è alla eccedente produzione di questa annata. È urgente dare certezza ai produttori e agli operatori in questo campo; ed egli ha tenuto ben presente nel predisporre il provvedimento in esame (che per motivi di sollecitudine si presenta sotto forma di proposta di legge d'iniziativa parlamentare) le osservazioni e i rilievi formulati nella seduta del 16 giugno in Commissione.

In definitiva, tenendo conto del carattere urgente e limitato del provvedimento, che garantisce un elemento di saldatura tra la situazione di quest'anno e i problemi della coltura della bietola nel futuro, chiede che la Commissione lo approvi con estrema sollecitudine.

Il deputato Armani, dopo aver elogiato lo zelo del Ministro e la tempestività del provvedimento, dichiara che esso non può non essere approvato prima delle ferie estive.

Il deputato Loreti, pur dichiarando di non assentire sulla insolita procedura seguita, afferma che nelle linee del provvedimento esiste una intesa della maggioranza e dà atto al Ministro di averlo predisposto con sollecitudine, nonostante le difficoltà incontrate.

Il deputato Leopardi Dittaiuti, mentre consente sulla urgenza di approvare una legge in materia, deplora la mancanza di tempestività che spesso si riscontra nello studio dei delicati problemi di raccordo tra la nostra legislazione e quella comunitaria. Manifesta quindi qualche perplessità sulle norme predisposte, che prevedono una diminuzione a carico del produttore per ogni quintale di barbabietola di 12 lire sul prezzo, e talune preoccupazioni per il futuro della produzione bieticola.

Il deputato Magno formula una precisazione sull'atteggiamento del gruppo comunista, che concorda sulla esigenza che prima delle ferie vi sia una legge in materia (e tale esigenza egli aveva dichiarato condividere sin da ieri), ma che ritiene indispensabile una previa discussione, che consenta al suo gruppo di presentare alcuni emendamenti al provvedimento.

Il deputato Avolio chiede formalmente il rinvio del prosieguo della seduta alla prossima settimana. Il deputato Gombi si associa. Il Ministro Restivo afferma che il carattere urgente, ma limitato del provvedimento, lo raccomanda di per se alla solerzia del Parlamento.

Dopo interventi del deputato Prearo, del Ministro e del relatore Franzo, che propone il rinvio, per una sollecita approvazione, del provvedimento nella seduta di mercoledì, il

Presidente dichiara di accedere alla richiesta da tutti espressa di voler concludere entro mercoledì l'esame del provvedimento, consentendo al Senato nella stessa settimana di prenderlo in esame.

Dichiara altresì, in merito ai rilievi formulati all'ordine dei lavori della Commissione, che ha posto il provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna in seguito al riconoscimento della sua urgenza, unanimamente e chiaramente ribadito nella presente discussione dai rappresentanti di tutti i gruppi.

Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

### LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 14 LUGLIO 1967, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Bosco.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE:

Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali.

Il Ministro Bosco, ad integrazione delle dichiarazioni fatte nella precedente seduta dell'11 luglio, informa la Commissione di aver ricevuto nel frattempo i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e, confermata ancora una volta la volontà politica del Governo di attuare con gradualità la riforma previdenziale per il settore dell'agricoltura e di ottemperare alla delega di cui all'articolo 39, punto f), della legge 21 luglio 1965, n. 903, per quanto concerne l'accreditamento dei contributi per i salariati agricoli, fornisce più precisi particolari circa il provvedimento legislativo allo studio per far fronte alla scadenza della validità delle leggi 5 marzo 1963, n. 322, e 18 dicembre 1964, n. 1412. Tale provvedimento dovrebbe prevedere la proroga al 31 dicembre 1969, per le province meridionali, degli elenchi anagrafici 1960-1961; stabilire norme valide per tutto il Paese per l'accertamento dei lavoratori agricoli sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle proposte delle Commissioni comunali e degli elementi in possesso degli uffici di collocamento; attribuire maggiori poteri alle Commissioni comunali che dovranno essere rico-

stituite, mediante un parere obbligatorio sulle variazioni proposte dagli uffici provinciali dello SCAU; prevedere che, in caso di disaccordo con le proposte delle Commissioni, gli uffici della SCAU dovranno notificare agli interessati, con motivazione, la determinazione di non iscrizione o di cancellazione dagli elenchi; e, infine, prevedere il ricorso del lavoratore alla Commissione provinciale dei contributi unificati, che risulterà facilitata dalla conoscenza della motivazione del provvedimento dello SCAU.

Il deputato Bianchi Fortunato dichiara di apprezzare i principi del provvedimento, preannunciato dal Ministero per fronteggiare la situazione determinata dalle note scadenze legislative, e la riaffermata volontà politica di attuare la riforma di carattere generale del settore agricolo, sottolineando soprattutto quest'ultima esigenza, in quanto si palesa sempre più necessario che il sistema dell'accertamento dei lavoratori agricoli sia attuato in modo da dare il quadro veritiero dell'occupazione agricola, senza di che rimarrebbe pregiudicata la stessa aspirazione di arrivare all'equiparazione effettiva dei trattamenti previdenziali.

Il deputato Matarrese tiene, anzitutto, a ribadire che i lavoratori agricoli meridionali non pretendono che sia mantenuto un sistema di accertamento di comodo, ma rifiutano un sistema in cui l'accertamento della prestazione lavorativa debba dipendere dal beneplacito dei datori di lavoro. Insiste poi sulla necessità di risolvere in modo soddisfacente la tutela previdenziale dei piccoli coloni e partecipanti individuali e la posizione dei lavoratori agricoli emigrati, che non debbono essere cancellati dagli elenchi, ma eventualmente sospesi, e invita a riconsiderare la situazione derivante dalla cancellazione dagli elenchi con effetto retroattivo.

Il deputato Foa fa presente la sua insoddisfazione per le dichiarazioni del Ministro riguardo alla riforma generale della previdenza e del collocamento dei lavoratori agricoli, non ritenendo sufficiente una riaffermazione della volontà politica di operare in tal senso, senza che, sia pure con la gradualità necessaria sia messo in moto concretamente lo strumento legislativo che dovrà regolare la materia. Per quanto riguarda il preannunciato provvedimento di proroga, mentre dà atto del miglioramento che esso rappresenta rispetto alle leggi n. 322 e 1412, chiede che sia meglio precisata la composizione delle Commissioni comunali e assicurata una rappresentanza più democratica, affidando inoltre ad esse respon-

sabilità decisionali; fa presente, poi, l'esigenza di consentire la cumulabilità delle giornate attribuite ai piccoli coloni e ai compartecipanti con quelle prestate come braccianti e invita, infine, il Ministero del lavoro a rimuovere l'opposizione agli accordi *extra-legem*.

Il deputato Marotta Vincenzo rileva anzitutto che il provvedimento di proroga, secondo le linee preannunciate, dà alle Commissioni poteri di interventi maggiori di quelli che esse avevano mai avuto successivamente al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1308, e ritiene inoltre che la positività o meno del provvedimento dipenderà molto dai criteri di applicazione; sollecita, peraltro, che sia snellita la procedura dei ricorsi con un termine molto breve, scaduto il quale il ricorso dovrebbe ritenersi accolto.

Il deputato Imperiale fa presente che occorre produrre ogni sforzo per arrivare alla parificazione dei trattamenti previdenziali dei lavoratori agricoli agli altri settori, rappresentando tale obiettivo una necessità sociale e un giusto riconoscimento per il lavoro compiuto per generazioni da tale categoria; nell'ambito di tale programma occorrerà anche rivedere, a seguito della crescente meccanizzazione, i minimi di giornate richieste per la iscrizione negli elenchi e la determinazione delle categorie e, più urgentemente, risolvere la posizione degli emigranti temporanei, che non debbono essere cancellati dagli elenchi, e dei piccoli coloni e compartecipanti.

Il deputato Venturoli fa presente che non ci si deve illudere che la situazione di disagio dei lavoratori agricoli sia risolta dal passaggio dal sistema dell'accertamento presuntivo a quello dell'effettivo impiego della manodopera, come è dimostrato dal fatto che nell'Italia settentrionale, ove già si applica il secondo sistema, appena il 50 per cento delle domande di indennità di disoccupazione riesce a trovare accoglimento; ritiene pertanto che la modifica del sistema di accertamento debba accompagnarsi alla parificazione dei trattamenti previdenziali.

Il deputato Chiaromonte fa presente che la sua parte politica non è soddisfatta dalle dichiarazioni del Ministro per quanto concerne l'attesa riforma dei trattamenti previdenziali e del collocamento dei lavoratori agricoli, e sollecita, per rassicurare ogni dubbio circa l'effettiva volontà politica, la presentazione del relativo disegno di legge; in tal senso chiede anche se possa essere approvato dalla Commissione un ordine del giorno, che impegni

il Governo a tale presentazione entro l'ottobre 1967.

Il deputato Gerbino osserva che, in relazione alle note scadenze legislative, il problema più urgente è quello di garantire i diritti previdenziali dei braccianti agricoli meridionali e ritiene che il preannunciato provvedimento di proroga sia soddisfacente sotto questo profilo. Condivide peraltro la necessità di perfezionarlo per quanto riguarda il mantenimento dell'iscrizione dei lavoratori emigrati e la possibilità, per i piccoli coloni e compartecipanti, di sommare, alle giornate lavorative effettuate in proprio, quelle prestate presso terzi. Conclude assicurando che i lavoratori agricoli del meridione non sono contrari *a priori* al passaggio al sistema dell'impiego effettivo, ma non possono consentire che l'accertamento dipenda soltanto dalla dichiarazione del datore di lavoro.

Il deputato Scalia, premesso che la più ampia riforma dei trattamenti previdenziali dei lavoratori agricoli deve muoversi nell'ambito dell'attuazione globale della delega di cui alla legge 21 luglio 1965, n. 903, rileva che la legislazione in materia di accertamento è andata modificandosi dal 1945 ad oggi in ragione di una sfiducia verso i lavoratori stessi, alla quale occorre ora rimediare. Conclude proponendo che i provvedimenti di cancellazione non operino finantantoché non siano esperiti i gradi dei ricorsi amministrativi.

Il Ministro Bosco, dopo aver constatato che tutti gli intervenuti hanno riconosciuto che il sistema di accertamento dei lavoratori agricoli deve essere veritiero, assicura circa l'immediata presentazione di un disegno di legge, che non sarà una semplice proroga delle leggi in scadenza, ma secondo le linee già anticipate, assicurerà alle Commissioni comunali poteri sostanziali nella procedura di formazione degli elenchi.

Riafferma poi l'impegno politico per la presentazione di un disegno di legge relativo alla più ampia riforma del sistema previdenziale e di accertamento dei lavoratori agricoli, assicurando che entro pochi giorni diramerà il relativo schema ai dicasteri cointeressati, nonché per l'emanazione entro la legislatura delle leggi delegate di cui all'articolo 39, della legge n. 903, tra cui il provvedimento previsto dalla lettera f) dello stesso articolo, interessante il pensionamento dei salariati agricoli.

Il Presidente Zanibelli, rilevato che la natura della riunione non consente l'esperimento dei mezzi procedurali previsti per la sede legislativa, quali la presentazione e la

votazione di ordini del giorno, ringrazia il Ministro Bosco per la partecipazione al dibattito e per le dichiarazioni rese su un argomento che è di grande interesse per la Commissione e per i parlamentari interessati al settore agricolo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 14.

## CONVOCAZIONI

### V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio e Partecipazioni statali)

#### Comitato pareri.

Martedì 18 luglio, ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE.

#### *Parere sul disegno di legge:*

Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni degli anni dal 1959 al 1964 ad alcune ferrovie in regime di concessione all'industria privata (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2812) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Belotti.

#### *Parere sul disegno e sulle proposte di legge:*

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4187);

SEMERARO: Provvidenze a favore dei complessi bandistici (705);

TERRANOVA CORRADO ed altri: Norme per favorire la ripresa del teatro lirico e del concertismo (1910);

ALATRI ed altri: Ordinamento degli enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali (3488);

— (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Belotti.

#### *Parere sulle proposte di legge:*

BOVA ed altri: Estensione di benefici ad alcune categorie di ferrovieri ex combattenti ed assimilati non inclusi nelle precedenti leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 417 e 2 febbraio 1962, n. 37 (3984);

CAVALLARO FRANCESCO ed altri: Provvedimenti per i dipendenti dell'Azienda autonoma

delle ferrovie dello Stato, ufficiali ex combattenti della guerra 1940-45 (3998);

— (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Micheli.

#### *Parere sulle proposte di legge:*

CACCIATORE: Istituzione in Salerno di una Sezione distaccata della Corte di appello di Napoli (232);

CAIAZZA ed altri: Istituzione del tribunale civile e penale a Prato (330);

AMODIO ed altri: Istituzione in Salerno di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli (968);

COTTONE ed altri: Istituzione del Tribunale penale e civile in Marsala (1028);

PENNACCHINI ed altri: Istituzione del tribunale civile e penale di Civitavecchia (1448);

— (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Galli.

#### *Parere sulle proposte di legge:*

QUINTIERI e NUCCI: Modifiche all'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (552) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Barbi;

REALE GIUSEPPE e SAMMARTINO: Modifiche nella dotazione delle qualifiche di direttore di divisione e di sezione dei ruoli organici del personale direttivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (2134) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Barbi;

BERLINGUER MARIO: Aumento del contributo annuo dello Stato all'Unione Italiana Ciechi (3581) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Galli;

MAGNO ed altri: Agevolazioni fiscali per lo spirito e l'acquavite di vino (4034) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio;

CARRA e MENGOLZI: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, concernente modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia (4085) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio;

NAPOLITANO FRANCESCO ed altri: Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, n. 887: Avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza (4111) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio;

Senatori BATTAGLIA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, relativa alle concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato (*Appro-*

vata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4132) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Belotti;

AMATUCCI e PENNACCHINI: Modificazioni alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di Corte d'appello (4181) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Lezzi;

NAPOLITANO FRANCESCO: Norma transitoria riguardante il periodo intercorrente tra l'applicazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, relative all'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (3857) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio.

*Parere sulle proposte di legge:*

LAFORGIA ed altri: Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (4082);

LENTI ed altri: Integrazione del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 (4084);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio.

#### XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Martedì 18 luglio, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione delle proposte di legge:*

BONTADE MARGHERITA: Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali (152) — Relatore: Bartole — (*Parere della V Commissione*);

DOSI: Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali (640) — Relatore: Bartole — (*Parere della V e XIII Commissione*);

BONTADE MARGHERITA: Riforma della pianta organica delle farmacie rurali e provvidenze per l'assistenza farmaceutica nei piccoli centri (2345) — Relatore: Bartole;

DE MARIA ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (484) — Relatore: Barberi — (*Parere della II e della XII Commissione*);

DELFINO ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie (883) — Relatore: Barberi — (*Parere della V e XII Commissione*);

MESSINETTI ed altri: Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico (898) — Relatore: Barberi — (*Parere della II, IV, V e XIII Commissione*);

STORTI ed altri: Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie (925) — Relatore: Barberi — (*Parere della IV e XII Commissione*);

BOZZI ed altri: Nuove norme sull'esercizio farmaceutico (1087) — Relatore: Barberi — (*Parere della XII Commissione*);

DE MARIA: Estensione ai mutilati e invalidi civili dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 587, nei concorsi per il conferimento delle farmacie (2142) — Relatore: Bartole — (*Parere della II Commissione*).

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

Licenziato per la stampa alle ore 24.